

TITOLO I
COSTITUZIONE, SCOPI, CODICE ETICO E CARTA DEI VALORI

Art. 1
COSTITUZIONE

Art. 2
SEDE

Art. 3
SCOPI

Art.4
ATTIVITA'

Art. 5
CODICE ETICO E CARTA DEI VALORI

TITOLO II
COMPONENTI DEL GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI

Art. 6
REQUISITI PER L'APPARTENENZA

Art. 7
MODALITA' DI AMMISSIONE

Art. 8
QUOTA ASSOCIATIVA

Art. 9
CESSAZIONE DELL'APPARTENENZA

TITOLO III
ORGANI

Art. 10
ELENCAZIONE

SEZIONE I – Assemblea

Art. 11
ASSEMBLEA

Art. 12
ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

Art. 13
MODALITA' DI VOTAZIONE

SEZIONE II - Il Consiglio Direttivo

Art. 14
COMPOSIZIONE

Art. 15
MODALITA' DI CANDIDATURA

Art. 16
NORME PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO

Art. 17
CONVOCAZIONI E VALIDITA' DELLE RIUNIONI

Art 18
ATTRIBUZIONI

Art 19
DIMISSIONI E DECADENZA

Art 20
COMMISSIONE VERIFICA POTERI

SEZIONE III – PRESIDENZA

Art. 21
MODALITÀ DI ELEZIONE E DURATA IN CARICA DEL PRESIDENTE.

Art. 22
PRESIDENTE

Art. 23
VICE PRESIDENTI

SEZIONE IV - DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE

Art. 24
DISPOSIZIONI GENERALI E INCOMPATIBILITA'

TITOLO QUARTO GESTIONE

Art. 25
SEGRETERIA

TITOLO QUINTO
DISPOSIZIONI DIVERSE E TRANSITORIE

Art. 26
SCIoglimento DEL GRUPPO

Art. 27
MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

Art. 28
RINVIO ALLO STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE E CONTROVERSIE

Art. 29
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

TITOLO I
COSTITUZIONE, SCOPI, CODICE ETICO E CARTA DEI VALORI

Art. 1
COSTITUZIONE

È costituito, in seno all'Unione degli Industriali di Roma il Gruppo Giovani Imprenditori di Roma, di cui all'art. 35 dello Statuto dell'Unione stessa.
Esso aderisce agli organismi regionali e nazionali dei Giovani Imprenditori di Confindustria.

Art. 2
SEDE

Il Gruppo ha sede presso l'Unione degli Industriali di Roma.

Art. 3
SCOPI

Il Gruppo Giovani Imprenditori, nel rispetto delle finalità indicate nello Statuto dell'Unione, persegue i seguenti scopi:

- sviluppa la consapevolezza della funzione economica ed etico-sociale dell'impresa e dell'imprenditore;
- approfondisce la conoscenza delle problematiche economiche, politiche, sociali, tecniche ed aziendali, per favorire la crescita professionale dei Giovani Imprenditori;
- accresce la diffusione dei valori della libera iniziativa e della cultura di impresa;
- stimola lo spirito associativo e favorisce la partecipazione alla vita dell'Unione e dell'Organizzazione Regionale e Nazionale dei Giovani Imprenditori;
- mantiene contatti con similari Organismi a livello centrale e locale ed in genere con le organizzazioni giovanili suscettibili di concorrere alla sua attività;
- elabora ed approfondisce iniziative specifiche su delega degli organi dell'Unione.

Art.4
ATTIVITA'

Il Gruppo Giovani Imprenditori promuove tutte le attività utili al conseguimento degli scopi di cui all'articolo precedente ed in particolare:

- organizza convegni, incontri, dibattiti ed ogni altra iniziativa di informazione e di formazione professionale e culturale dell'associato;
- sviluppa la conoscenza da parte dei Giovani Imprenditori delle attività dell'Unione e ne favorisce l'inserimento nei vari organi statutari;
- istituisce ove necessari gruppi di lavoro per l'approfondimento di singole problematiche;
- propaganda i valori dell'azione imprenditoriale nel mondo della scuola e dell'università;

- stimola la partecipazione dei componenti alle attività dei Giovani Imprenditori ad ogni livello dell'Organizzazione Nazionale dei Giovani Imprenditori, favorendo uno stretto collegamento con gli altri organismi regionali, nazionali ed internazionali.

Art. 5

CODICE ETICO E CARTA DEI VALORI

Nel perseguimento degli scopi e nello svolgimento delle attività di cui agli articoli 3 e 4 del presente Regolamento, nonché nei loro comportamenti personali ed aziendali, i Giovani Imprenditori si impegnano ad ispirarsi ai principi etici e morali contenuti nel Codice Etico e nella Carta dei Valori di Confindustria, adottati dall'Unione degli Industriali di Roma.

In tale quadro, il Gruppo si impegna ad evidenziare adeguatamente la sua collocazione all'interno della propria componente organizzativa, attraverso l'adozione obbligatoria del logo con cui si evidenzia l'appartenenza all'Unione degli Industriali di Roma.

TITOLO II COMPONENTI DEL GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI

Art. 6

REQUISITI PER L'APPARTENENZA.

L'appartenenza al Gruppo ha carattere personale.

Possono far parte del Gruppo gli Imprenditori, titolari di aziende iscritte all'Unione degli Industriali di Roma, che abbiano un'età compresa tra i 18 ed i 40 anni.

Con gli stessi limiti di età, possono inoltre far parte del Gruppo:

- i figli di imprenditori associati o soci di imprese associate, purchè siano partecipi o a conoscenza dell'attività aziendale;
- dirigenti che occupano un comprovato ruolo di gestione in aziende iscritte all'Unione degli Industriali di Roma ed il cui titolare o legale rappresentante abbia espresso per iscritto, su carta intestata dell'azienda, il proprio benestare ed abbia specificato le funzioni svolte dall'interessato.

Ai fini di uno sviluppo associativo del Gruppo, è possibile fare aderire dei Giovani Imprenditori, non iscritti all'Unione, a patto che s'impegnino a regolarizzare la posizione entro sei mesi. Fino a che non sarà perfettamente inquadrato, il Giovane Imprenditore iscritto non potrà candidarsi a nessuna carica, né avrà alcun diritto di voto in Assemblea

Art. 7

MODALITA' DI AMMISSIONE

Sulla domanda di ammissione, redatta su apposito modulo, delibera il Consiglio Direttivo del Gruppo nella prima riunione successiva alla data di presentazione della domanda, previa verifica dei requisiti di appartenenza di cui all'articolo precedente. Avverso la delibera di rigetto, l'interessato può ricorrere ai Proviviri dell'Unione.

Sull'accoglimento delle domande delibera il Consiglio Direttivo con provvedimento che verrà comunicato all'interessato

Art. 8

QUOTA ASSOCIATIVA

E' facoltà del Gruppo istituire quote di iscrizione collocando la determinazione di tali quote all'interno del bilancio dell'Unione degli Industriali di Roma.

L'eventuale quota annuale dovrà essere versata entro il 31 gennaio di ogni anno e la determinazione dell'importo sarà deliberata dall'Assemblea del Gruppo, su proposta del Consiglio Direttivo.

Un componente del Consiglio Direttivo seguirà l'andamento contabile delle quote associative in coordinamento con la Segreteria del Gruppo e gli Uffici dell'Unione.

Art. 9

CESSAZIONE DELL'APPARTENENZA

L'appartenenza al Gruppo Giovani cessa:

- al compimento del 40° anno di età, fatta salva la conclusione del mandato di eventuali cariche elettive a quel momento ricoperte, sia nel Gruppo che negli organismi regionali e nazionali; in tal caso non potrà assumere nuove cariche in rappresentanza del Gruppo;
- per dimissioni;
- per sopravvenuta mancanza dei requisiti di cui all'articolo 6;
- per inadempienza delle quote associative;
- per espulsione deliberata dai Probiviri dell'Unione su proposta del Consiglio motivata da comportamenti in contrasto con il presente Regolamento, con il Codice Etico e la Carta dei Valori di Confindustria o da cause di indegnità connesse al compimento di reati di particolare gravità.

TITOLO III ORGANI

Art. 10

ELENCAZIONE

Sono organi del Gruppo Giovani Imprenditori:

- l'Assemblea
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- i Vice Presidenti.

SEZIONE I – ASSEMBLEA

Art. 11

ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita da tutti gli iscritti al Gruppo e si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno ed in via straordinaria su richiesta del Presidente, a maggioranza semplice del Consiglio Direttivo o di almeno un quarto dei soci che ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo per iscritto specificando l'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente con preavviso di almeno trenta giorni con comunicazione scritta – che può essere inviata anche via fax e posta elettronica – contenente la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno.

Nelle riunioni in cui si procede al rinnovo delle cariche la convocazione dovrà essere trasmessa almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato del Presidente e del Consiglio Direttivo, con le modalità sopra riportate e le indicazioni per la presentazione delle candidature

L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Presidente, con le modalità sopra descritte, entro trenta giorni dalla data della richiesta di cui al primo comma.

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno un quarto degli iscritti in regola il pagamento delle quote associative e con la posizione contributiva dell'azienda secondo le disposizioni vigenti dello Statuto dell'Unione e dei Regolamenti e che abbiano maturato almeno sei mesi di iscrizione al Gruppo.

L'Assemblea è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Ai fini della validità dell'Assemblea non si tiene conto di chi si assenta dopo l'inizio dei lavori, fatta salva comunque la facoltà per ciascun partecipante all'Assemblea di richiedere la verifica della sussistenza del numero legale.

Art. 12

ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

Spetta all'Assemblea:

- a) indicare le direttive di massima da seguire nello svolgimento delle attività del Gruppo;
- b) eleggere il Presidente ed i componenti il Consiglio Direttivo del Gruppo;
- c) integrare in caso di necessità i membri del Consiglio Direttivo;
- d) determinare, su proposta del Consiglio Direttivo, la misura delle eventuali quote dovute dagli iscritti;
- e) approvare il rendimento economico del Gruppo;

f) approvare il Regolamento del Gruppo e le sue eventuali modificazioni, che propone per la ratifica ai competenti organi dell'Unione;

g) decidere l'eventuale scioglimento del Gruppo, previa comunicazione di tale intendimento agli organi direttivi dell'Unione degli Industriali;

h) deliberare su ogni materia sottoposta al suo esame.

Art. 13

MODALITA' DI VOTAZIONE

Ogni socio, in possesso dei requisiti richiesti, ha diritto ad un voto.

I soci che sono iscritti da meno di sei mesi non avranno diritto di voto.

Hanno diritto di voto in Assemblea fino ad un massimo di due componenti espressione della medesima azienda.

Il Presidente determina, di volta in volta, le modalità di votazione tranne nei casi di delibere concernenti persone nelle quali si procede necessariamente a scrutinio segreto.

L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto al voto, tranne nei casi di cui alle lettere f) e g) del precedente articolo nei quali è richiesta la maggioranza di due terzi. Ai fini delle deliberazioni di voto a maggioranza, non si tiene conto degli astenuti.

SEZIONE II - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 14

COMPOSIZIONE

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente del Gruppo e da dodici componenti eletti dall'Assemblea, compresi i Vice Presidenti.

I Consiglieri durano in carica tre anni e non sono eleggibili per più di due mandati consecutivi.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, l'ultimo Past President del Gruppo in qualità di invitato.

Possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, in qualità di ospiti senza diritto di voto, persone invitate dal Presidente.

Art. 15

MODALITA' DI CANDIDATURA

Le candidature a Consigliere devono pervenire per iscritto – anche via fax e posta elettronica accettata – almeno trenta giorni prima dell'Assemblea alla Commissione Verifica Poteri, che provvederà alle verifiche di cui al successivo art. 20.

Sono eleggibili tutti gli iscritti aventi almeno sei mesi di anzianità di iscrizione al Gruppo alla data dell'Assemblea.

Art. 16

NORME PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO

La Segreteria provvede a distribuire a tutti i partecipanti all'Assemblea la lista dei candidati insieme alla scheda di votazione.

Ogni votante può esprimere un numero di preferenze non superiore ai due terzi dei seggi da ricoprire. Le schede recanti un numero superiore di preferenze o nominativi non compresi nella lista vengono annullate.

I candidati che, in relazione ai posti disponibili, ottengono il maggior numero di voti sono dichiarati eletti.

In caso di parità di voti si procederà al ballottaggio diretto tra i candidati effettuato dai soci presenti in Assemblea; in caso di ulteriore parità prevarrà il candidato con maggiore anzianità di iscrizione al Gruppo.

Art. 17

CONVOCAZIONI E VALIDITA' DELLE RIUNIONI

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di regola una volta al mese e comunque almeno 6 volte l'anno, mediante avviso scritto – anche via fax e posta elettronica accettata – recante la data, l'ora il luogo e l'ordine del giorno da inviarsi almeno sette giorni prima della riunione, salvo casi di particolare e motivata urgenza nei quali tale termine potrà essere ridotto fino a ventiquattro ore.

Il Consiglio Direttivo può inoltre essere convocato su iniziativa di almeno un terzo dei Consiglieri che ne facciano richiesta scritta al presidente contenente l'ordine del giorno.

In questo caso il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio entro quindici giorni.

Il Consiglio Direttivo è validamente riunito con la presenza della metà più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza semplice senza tenere conto degli astenuti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il voto non è delegabile.

Sono invitati di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo tutti i rappresentanti del Gruppo presenti nei diversi organismi del sistema associativo confederale.

Essi partecipano alle riunioni, senza diritto di voto.

Delle riunioni sarà redatto verbale che sarà firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art 18

ATTRIBUZIONI

Spetta al Consiglio Direttivo:

- Attuare le direttive generali e le linee programmatiche del Gruppo;
- Promuovere iniziative ed adottare provvedimenti atti alla realizzazione degli scopi del Gruppo;
- Nominare e revocare i Vice Presidenti, da un minimo di uno ad un massimo di quattro, su proposta del Presidente del Gruppo;
- Designare e revocare, su proposta del Presidente, i rappresentanti del Gruppo nella Giunta dell'Unione, negli Organismi regionali e nazionali dell'Organizzazione dei Giovani Imprenditori, nonché in organismi esterni;
- Istituire, se necessario, commissioni per lo studio di particolari tematiche di interesse generale scegliendo i componenti anche al di fuori del Consiglio Direttivo;
- Nominare, su proposta del Presidente, fra i membri del Consiglio Direttivo dei Consiglieri Incaricati per l'approfondimento di temi o la realizzazione di iniziative specifiche, secondo tempi e modalità definiti dal Consiglio stesso;
- Deliberare in merito alle domande di ammissione al Gruppo e alla cessazione della qualità di socio derivante dalla perdita dei requisiti di appartenenza di cui all'articolo 9;
- Deliberare in merito alle dimissioni di Consiglieri o di rappresentanti del Gruppo;
- Deferire un socio al Collegio dei Probiviri dell'Associazione;
- Eleggere la commissione elettorale Verifica Poteri di cui all'articolo 20;
- Visionare quadrimestralmente il rendimento economico del Gruppo.

Art 19

DIMISSIONI E DECADENZA

Le eventuali dimissioni di Consiglieri e di Rappresentanti del Gruppo ai sensi del precedente articolo devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

I membri del Consiglio Direttivo che risultino assenti a quattro riunioni consecutive o almeno la metà delle riunioni indette in un anno decadono automaticamente dalla carica e vengono sostituiti.

In tal caso e nell'ipotesi di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo, subentra il primo dei candidati non eletti. In caso di parità, il Consiglio direttivo coopterà uno dei due soci mediante ballottaggio. In caso di mancanza di sostituti, si procederà a nuove votazioni ad integrazione in occasione dell'Assemblea successiva.

In caso di dimissioni o decadenza di almeno la metà dei Consiglieri eletti, il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea per il rinnovo del Consiglio Direttivo per la durata residua. La convocazione dovrà effettuarsi entro i 30 giorni successivi

Art 20

COMMISSIONE VERIFICA POTERI

La Commissione elettorale e Verifica Poteri è composta da tre soci effettivi che abbiano maturato una significativa esperienza associativa all'interno del Gruppo Giovani Imprenditori.

La Commissione è eletta a scrutinio segreto dal Consiglio Direttivo almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del Presidente e del Consiglio Direttivo in carica, nell'ambito di una rosa di cinque nominativi proposti dal Presidente.

La Commissione è presieduta dal più anziano d'età tra i suoi componenti ed ha i seguenti compiti:

- ricevere le candidature per la carica di Presidente e del Consiglio Direttivo ed accertare i requisiti dei candidati;
- verificare il diritto di voto degli iscritti;
- sovrintendere allo svolgimento delle elezioni;
- provvedere allo spoglio delle schede e proclamare i risultati.

Per qualsiasi ricorso in materia elettorale sono competenti i probiviri dell'Unione degli Industriali di Roma.

I membri della Commissione non sono eleggibili alle cariche di Presidente e di Consigliere e restano in carica per ogni eventuale necessità fino alla nomina della nuova Commissione.

SEZIONE III - PRESIDENZA

Art. 21

Modalità di elezione e durata in carica del Presidente.

Può candidarsi alla carica di Presidente ogni iscritto al Gruppo avente almeno un anno di anzianità di iscrizione al Gruppo alla data dell'Assemblea, che non abbia compiuto il 40° anno di età alla data della votazione, comunque alla data di inizio del suo mandato, che abbia una effettiva responsabilità di gestione nell'azienda di appartenenza, che abbia partecipato attivamente alla vita associativa e che sia in possesso di tutti i requisiti previsti dal presente Regolamento e dallo Statuto dell'Unione.

Il candidato Presidente non potrà contemporaneamente candidarsi anche alla carica di Consigliere. Fino a trenta giorni prima della data dell'Assemblea i candidati dovranno inviare alla Commissione Elettorale e Verifica Poteri la propria candidatura, corredata da relativo programma.

Entro venti giorni prima della data dell'Assemblea, la Segreteria provvederà a comunicare, anche via fax e posta elettronica, a tutti gli iscritti i nomi delle candidature pervenute, unitamente ai rispettivi programmi.

Il Presidente del Gruppo è eletto dall'Assemblea a scrutinio segreto.

Il Presidente è eletto con la maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. Se alla prima votazione non si raggiunge il quoziente richiesto si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità tra candidati si ripete la votazione.

Il Presidente dura in carica tre anni e non è rieleggibile per un secondo mandato consecutivo.

La durata della carica è fissa e di norma non può essere posticipata.

L'eventuale proroga dovrà avere carattere di eccezionalità e concessa solo quando il Consiglio Direttivo rilevi che con la scadenza del Presidente possa essere compromesso il buon funzionamento del Gruppo. Il tempo di proroga dovrà essere ridotto e comunque non superiore a sei mesi.

Tale eventuale proroga dovrà essere deliberata con il voto favorevole di almeno due terzi del Consiglio Direttivo.

Un'ulteriore rielezione per un solo triennio potrà avvenire dopo che sia trascorso un intervallo di tempo almeno pari ad un mandato.

In caso di dimissioni o impedimento definitivo, il Presidente sarà sostituito dal Vice Presidente con maggiore anzianità secondo l'età fino alla successiva Assemblea.

Art. 22

PRESIDENTE

Il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori:

- rappresenta il Gruppo e partecipa alle riunioni del Consiglio Nazionale dei Giovani Imprenditori e del Comitato Regionale,
- rappresenta il Gruppo nel Consiglio Direttivo dell'Unione di cui è Vice Presidente di diritto;
- rappresenta, altresì, a tutti gli effetti il Gruppo presso tutti gli Organismi esterni dell'Unione, in stretto coordinamento con il Presidente dell'Unione;
- propone al Consiglio Direttivo le nomine dei Vice Presidenti, degli eventuali Consiglieri Incaricati, dei componenti la Commissione Verifica Poteri, del tesoriere e rappresentanti del Gruppo nelle varie componenti dell'Unione;
- convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo;
- coordina il lavoro del Consiglio Direttivo e verifica l'attuazione delle sue deliberazioni;
- predispose la relazione sull'attività del Gruppo da presentare all'Assemblea annuale;
- nello svolgimento delle sue funzioni può delegare in sua rappresentanza i Vice Presidenti.

Art. 23

VICE PRESIDENTI

I Vice Presidenti sono nominati dal Consiglio Direttivo, nel proprio ambito, su proposta del Presidente.

Essi coadiuvano il Presidente nel conseguimento degli scopi del Gruppo e lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento temporaneo.

SEZIONE IV - DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE.

Art. 24

DISPOSIZIONI GENERALI E INCOMPATIBILITA'

Nessun compenso è previsto ad alcun titolo per l'attività connessa alle cariche previste dal presente Regolamento. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'assegnazione di rimborsi spese, dietro presentazione di giustificativi, con i limiti stabiliti della quota di budget disponibile attribuita al Gruppo Giovani Imprenditori.

La carica di Presidente del Gruppo Giovani è incompatibile con quella di Presidente del Comitato Regionale. Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

Per tutti i Componenti degli Organi Direttivi valgono le norme e gli obblighi previsti dalla delibera della Giunta Confederale del 12 marzo 2003, che disciplina le situazioni di incompatibilità tra cariche associative ed incarichi politici ed amministrativi ed eventuali successive modifiche.

Al fine di consentire al maggior numero di soci di partecipare attivamente alla vita associativa va evitato in linea di principio il cumulo di più cariche associative.

Gli iscritti al Gruppo che svolgono attività nell'ambito dell'Organizzazione dei Giovani Imprenditori a qualsiasi livello, sono tenuti a tenere costantemente aggiornato il Presidente del Gruppo sull'andamento di tale attività.

TITOLO QUARTO GESTIONE

Art. 25

SEGRETERIA

Alla Segreteria del Gruppo provvede l'Unione degli Industriali con proprio personale, in accordo con il Presidente del Gruppo. Il Segretario assiste alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo ed è incaricato della redazione e della tenuta dei relativi verbali che sottoscrive con il Presidente e che devono essere approvati a maggioranza al Consiglio Direttivo successivo.

Il Segretario inoltre collabora con gli Organi Dirigenti del Gruppo nella realizzazione dell'attività programmata e svolge funzione di collegamento con la base associativa.

TITOLO QUINTO DISPOSIZIONI DIVERSE E TRANSITORIE

Art. 26

SCIoglimento DEL GRUPPO

L'eventuale scioglimento del Gruppo deve essere approvato dall'Assemblea con le modalità previste dall'articolo 12 lettera g e dall'ultimo comma dell'articolo 13.

Art. 27

MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

Eventuali modifiche al presente Regolamento devono essere deliberate dall'Assemblea con la maggioranza qualificata prevista dall'articolo 13 ultimo comma, previo parere favorevole dei competenti organi confederali, ed essere sottoposte successivamente alla ratifica della Giunta dell'Unione degli Industriali di Roma.

Art. 28

RINVIO ALLO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE E CONTROVERSIE

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle norme contenute nello Statuto dell'Unione degli Industriali di Roma e nei regolamenti Regionale e Nazionale dei Giovani Imprenditori.

Sulle eventuali controversie nell'interpretazione e nell'applicazione del Regolamento si pronunceranno inappellabilmente i Probiviri dell'Associazione.

Art. 29

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Il presente Regolamento entra in vigore alla data della sua approvazione da parte della Giunta dell'Unione degli Industriali di Roma.

Le procedure di rinnovo delle cariche avviate in vigenza del precedente Regolamento sono disciplinate dalla normativa già in vigore, ivi compresa la durata delle cariche rinnovate.